



# Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

35041 Via Manzoni n. 19 - C.F. 82002930285 - P.I. 01537870287 - Tel. (049) 525162 - 525034 - 9101134 - Fax (049) 9100347  
E-MAIL segreteria@comune.battaglia-terme.pd.it

Prot. n° 9696

li, 1.6.2017

**AUTORIZZAZIONE/CONFERMA CON ESTENSIONE ALL'ESERCIZIO**  
di una struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.  
(Legge Regionale 16.08.2002, n°22 – D.G.R. n° 2501 del 06.08.2004)

## IL RESPONSABILE 1^ AREA

Vista l'istanza pervenuta in data 21.11.2016, protocollo generale n° 9696, Pratica SUAP n.00374300283-09032016-1547 presentata dal Sig. **EMO CAPODILISTA MALDURA GIORGIO**, nato a Roma il 30.04.1941, residente in Roma, Via del Plebiscito, 102 C.F. MCPGRG41D30H501G in qualità di legale rappresentante della società: "TERME DI BATTAGLIA srl" con sede legale a Battaglia Terme in via Petrarca nc. 11 C.F. e P.I. 00374300283 diretta ad ottenere il rilascio/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria, nei locali siti in Battaglia Terme, in via Petrarca, 11, rispondente alla seguente tipologia rientrante nella classificazione approvata con D.G.R.V. n° 2501 del 06.08.2004:

- **Cod. B.5.0 POLIAMBULATORIO** strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Strutture, la cui titolarità può essere riferita anche ad un soggetto diverso dai professionisti sanitari che vi operano, che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione e/o diagnosi e/o terapia rientranti in un'unica disciplina specialistica (**ambulatorio monospécialistico**) o nell'ambito di discipline specialistiche diverse (**ambulatorio polispecialistico**), nelle situazioni che non richiedono ricovero, neanche a ciclo diurno. Sono caratterizzate dalla presenza di tecnologia e/o organizzazione tali da comportare la configurazione autonoma della struttura, prevalente rispetto a quella del, o dei sanitari che vi operano.

Atteso che tale attività sarà svolta sotto la Direzione Sanitaria del Dott. **Antonio Chiappetta** come da dichiarazione in atti;

Preso atto delle dichiarazioni e autocertificazioni fornite dal richiedente;

Vista la normativa vigente relativa ai servizi ambulatoriali, in particolare la L.R. 22/2002;  
Visto l'esito della verifica dei requisiti autorizzativi effettuato dall'ULSS6 Euganea in data 21.2.2017 nella quale si esprime parere favorevole per lo svolgimento delle attività mediche riconducibili alle seguenti:

BRANCHE SPECIALISTICHE: Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Vascolare (solo visite), Oculistica, ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Dermatologia.

SPECIALIZZAZIONI MEDICHE: Medicina dello sport di Primo livello, Reumatologia, Allergologia e Immunologia Clinica.

Preso atto della documentazione acquisita agli atti;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto il Decreto Sindacale n° 7/2017 con il quale vengono attribuite le funzioni di direzione e coordinamento della prima area al Dott. Adio Merlin;

## AUTORIZZA

Il sig. **EMO CAPODILISTA MALDURA GIORGIO**, nato a Roma il 30.04.1941, residente in Roma, Via del Plebiscito, 102 C.F. MCPGRG41D30H501G in qualità di legale rappresentante della società "TERME DI BATTAGLIA srl con sede legale a Battaglia Terme in via Petrarca nc. 11 C.F. e P.I. 00374300283 all'esercizio di una struttura sanitaria, negli stessi locali siti in Battaglia Terme, Via Petrarca, 11 con denominazione "Stabilimento Termale La Contea" di cui alla planimetria presentata, rispondente alla seguente tipologia rientrante nella classificazione approvata con D.G.R.V. n° 2501 del 06.08.2004:

### Cod. B.5.0: POLIAMBULATORIO

La Direzione Sanitaria della struttura è affidata al Dott. **Antonio Chiappetta**, nato a Cosenza il 17.01.1966, residente in Chioggia, Borgo S.Giovanni n.1009 codice fiscale CHPNTN66A17E915E iscritto all'albo dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Padova, al n° 8857, che in particolare, in qualità di Direttore Sanitario è responsabile:

- a) dell'organizzazione tecnica-funzionale e del buon funzionamento dei servizi;
- b) dell'assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
- c) del regolare funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
- d) del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti da specifiche attività;
- e) del controllo delle attività di supporto ed in particolare di quelle di disinfezione e di sterilizzazione;
- f) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
- g) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di leggi disposizioni di legge;
- h) della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi.

Ogni variazione riguardante la titolarità della struttura, l'incarico di Direzione Sanitaria o modificazioni di tipo strutturale e/o impiantistico dovrà essere comunicata al Comune per l'aggiornamento del presente atto.

La presente autorizzazione all'esercizio ha durata di 5 anni dalla data del rilascio ed è soggetta al rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'articolo 10 della L.R. 22/02.

L'autorizzazione può essere revocata, previa diffida, nei casi in cui si verificano carenze dei requisiti.

Copia del presente decreto verrà trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto e al Direttore Generale Azienda ULSS n° 6 Euganea.



IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA  
Merlin Dott. Adio